Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato, 28 maggio | Numero 125

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata corrige

Nella legge 21 aprile u. s., n. 595, che converte in legge taluni decreti relativi ad agevolezze per l'esecuzione di opere igieniche, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 116 del 18 maggio corrente, per inesattezza tipografica, all'art. 3, penultimo rigo, è stato erroneamente stampato « *intesi* ad agevolare » in luogo di « *intese* ad agevolare », come leggesi nel testo originale e come qui si rettifica.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, *in udienza del 1° maggio 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 328.160 occorrenti a vari Ministeri*

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra l'unito schema di decreto, col quale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, viene provveduto al prelevamento de'la somma di L. 328.160 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro, allo scopo di provvedere a varie ed indilazionabili necessità manifestatesi nei servizi dei sottoindicati Ministeri.

Di tali necessità e delle somme consentite per farvi fronte è qui un cenno sommario:

a) Ministero del tesoro:

L. 15.000 per indennità di missione.

L. 58.000 per indennità a funzionari di altre Amministrazioni incaricati di lavori e studi nell'interesse dell'amministrazione del tesoro.

L. 5000 per spese di funzionamento della Commissione incaricata degli studi per la riforma delle disposizioni relative all'Amministrazione del patrimonio ed alla contabilità generale dello Stato e di quelle riguardanti il controllo della Corte dei conti.

b) Ministero dell'istruzione pubblica:

L. 100.000 per contributo straordinario a favore del Liceo musicale « Rossini » di Pesaro.

c) Ministero dell'industria e del commercio:

L. 20.000 per rimborso di spese di viaggio a membri di Commissioni, Consigli e Comitati permanenti e temporanei.

L. 80.000 per ispezioni e missioni all'interno e all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero.

L. 40.160 per fitto di locali e canoni d'acqua.

L. 10.000 per spese riguardanti i Consigli, i Comitati e le Commissioni, di carattere permanente e temporaneo, nell'interesse dei servizi della marina mercantile.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 636, *che autorizza una 40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'ammi-

nistrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L 14.507.095, rimane disponibile la somma di L. 492.905.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921, è autorizzata una 40ª prelevazione nella somma di lire trecentoventottomilacentosessanta (L. 328.160) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati:

Ministero del tesoro:	
Cap. n. 104. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc.	15.000 —
Cap. n. 118 Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni	58,000 —
Cap. n. 230-VIII-f (di nuova istituzione). Spese per la Commissione incaricata degli studi per la riforma delle disposizioni relative alla Amministrazione del patrimonio ed alla contabilità generale dello Stato e di quelle riguardanti il controllo della Corte dei conti	5,000 —
Ministero dell'istruzione pubblica:	
Cap. n. 96. Contributo alla R. Accademia di Santa Cecilia, ecc., aiuti ad istituti artistici non governativi, ecc.	100,000 —
Ministero dell'industria e del commercio:	
Cap. n. 9. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio, ecc.	20,000 —
Cap. n. 10. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse di vari servizi del Ministero, ecc.	80,000 —
Cap. n. 11-xi. Fitto di locali e canoni d'acqua	40,160 —
Cap. n. 73. Spese per i Consigli, i Comitati e le Commissioni di carattere permanente e temporaneo	10,000 —
	328,160 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 8 maggio 1921, n. 630, *che approva il regolamento per il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 21 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, per l'istituzione del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge 20 ottobre 1920, n. 1643;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento pel corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, visto d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO ORGANICO per il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.

CAPITOLO I.

Istituzione e prerogative

Art. 1.

Le RR. guardie per la pubblica sicurezza anche quando non sono comandate di servizio debbono considerarsi come tali e quindi esplicano sempre le funzioni di cui all'art. 1 della legge anche se richieste da privati o da pubblici ufficiali.

Art. 2.

Le RR. guardie hanno la bandiera e la musica.

Esse prendono sempre parte ai servizi di onore.

Art. 3.

I comandanti di truppe dell'esercito e in genere gli ufficiali dei vari presidi non possono ingerirsi nel servizio di istituto delle Regie guardie e nell'ordine interno delle loro caserme, o distoglierle, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.

CAPITOLO II.

Ordinamento

Art. 4.

I reparti del corpo della R. guardia prendono nome dal luogo dove hanno sede, tranne la legione allievi.

Le legioni territoriali si ripartiscono in divisioni, battaglioni, compagnie, squadroni, tenenze plotoni, stazioni.

La legione allievi si ripartisce in battaglioni, compagnie e plotoni.

La graduazione gerarchica dei comandi del corpo è la seguente:

a) Comando di stazione;

b) Comando di tenenza o plotone;

c) Comando di compagnia o squadrone;

d) Comando di divisione o di battaglione;

e) Comando di legione;

f) Comando generale del corpo.

Tale gerarchia va sempre osservata nella trattazione di affari attinenti al Governo della forza; per il servizio di istituto i Comandi del corpo ricevono o provocano le necessarie istruzioni dalle autorità politiche della propria giurisdizione.

Art. 5.

Ai componenti il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza sono applicabili le disposizioni del Codice penale per l'esercito relativo ai militari.

Per i reati preveduti dal Codice penale per l'esercito e per quelli di cui al seguente comma, i componenti il corpo della R. guardia sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari.

In tutti i casi in cui, a termine del Codice penale per l'esercito,

il danno dell'Amministrazione militare sia considerato come elemento costituente o aggravante del reato, il reato o l'aggravante sussiste nei rapporti dei componenti del corpo della R. guardia, anche quando il danno sia relativo all'Amministrazione del corpo medesimo.

Art. 6.

Verranno espulsi dal corpo i militari di truppa condannati per delitti che offendono il prestigio o il decoro del corpo. Essi saranno rimessi a disposizione dell'autorità militare qualora abbiano obblighi di leva.

Il militare di truppa imputato di delitto potrà essere sospeso dal grado e dagli assegni, sino a processo ultimato, per decreto del Comando generale.

A processo ultimato se il militare non venne condannato, potrà essere sottoposto al giudizio di una Commissione di disciplina perchè determini se sia da licenziarsi definitivamente ovvero da riammettersi in servizio.

Se riammesso avrà diritto agli assegni non percepiti ed alla piena reintegrazione di ogni suo diritto di carriera.

Art. 7.

Nei casi di servizio comune o di convivenza anche provvisoria è stabilito, per ogni effetto, l'obbligo di reciproca subordinazione tra superiori ed inferiori dell'esercito, dell'armata, della R. guardia di finanza e della R. guardia, eccezion fatta dei casi in cui i militari del corpo debbano procedere contro individui di altre armi o corpi, indipendentemente dal loro grado, colti in flagranza di reato.

Art. 8.

Le facoltà concesse dai regolamenti militari nei riguardi dei sottufficiali e della truppa al ministro della guerra sono per le Regie guardie devolute al ministro dell'interno, che può delegarle al comandante generale del corpo, salvo l'eccezioni di cui al presente regolamento.

CAPITOLO III.

Forza, reclutamento, note caratteristiche, avanzamento disciplina, licenze.

Art. 9.

I quadri organici del Comando generale, delle legioni territoriali, della legione allievi, della scuola allievi sottufficiali e della scuola allievi ufficiali sono stabiliti dalle tabelle graduali e numeriche di formazione del corpo.

Art. 10.

Per l'ammissione nel corpo sono necessari requisiti:

a) essere cittadino italiano o naturalizzato;

b) avere raggiunto gli anni 18 e non oltrepassato i 35;

c) essere di costituzione sana e robusta, senza imperfezioni o difetti;

d) essere celibe o vedovo senza prole;

e) avere la statura non inferiore a m. 1,60 e m. 1,65 per gli squadroni.

Gli ufficiali debbono, indistintamente avere statura non inferiore a m. 1,65 e l'età non superiore ai 23 anni.

f) sapere leggere e scrivere correttamente;

g) avere tenuto sempre buona condotta, non essere stato espulso dall'esercito o da altri corpi militarmente organizzati, nè destituito da pubblici uffici e appartenere a famiglia dabbene di ottima reputazione;

h) non avere subìto condanne per delitti.

Presso il Comando delle legioni territoriali o della legione allievi funge da Commissione di arruolamento il Consiglio di amministrazione, al quale viene aggregato un ufficiale medico.

Spetta al Consiglio di amministrazione della legione allievi di assegnare gli arruolati ai servizi a piedi o al servizio a cavallo dopo avere per questi ultimi inteso il parere del comandante dello squadrone.

Art. 11.

Il reclutamento degli uomini di truppa si effettua:

1° per mezzo di assegnazione degli inscritti di leva, che avendone le qualità richieste desiderano prestar servizio nel corpo;

2° per mezzo di arruolamenti volontari;

3° per il passaggio di militari di altri corpi del R. esercito della R. marina e della R. guardia di finanza, sia in congedo illimitato sia sotto le armi, previ accordi, in questo secondo caso, tr i Ministeri interessati;

4° per l'ammissione a contrarre nuovi obblighi di servizio d militari del corpo che hanno ultimata la loro ferma, mediante con cessione, di rafferma di un anno o con premio;

5° per riammissione in servizio dei militari del corpo in con gedo che non abbiano oltrepassato l'età di anni 35.

Art. 12.

Il servizio prestato nel corpo è considerato per ogni effetto ser vizio militare, ed i militari sono dispensati dal rispondere alla chia mata alle armi della loro classe di leva.

Nei casi di richiamo alle armi, coloro che appartennero all Regia guardia vi saranno destinati a prestare servizio, per il pe riodo di tempo in cui la loro classe è richiamata, purchè non n siano stati espulsi o licenziati per riforma, e conservino i requi siti di buona condotta.

Il Ministero dell'interno, per il tramite del Comando general stabilisce col Ministero della guerra, fin dal tempo di pace le norm per la costituzione ed il concorso di speciali reparti della Regi guardia alle operazioni militari per la difesa del territorio in cas di guerra.

Art. 13.

Tutti i marescialli e nel limite del 15 0[0 della forza totale, gl altri militari di truppa, possono essere autorizzati, compiuta la se conda rafferma a contrarre matrimonio senza vincolo di dote salv le condizioni di moralità della sposa, da accertarsi a mezzo dell autorità competenti.

Gli ufficiali, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il Regi assentimento ed avere compiuto l'età di anni 25.

Art. 14.

Nessuno può conseguire la nomina ad un grado o la promozion al grado superiore, se non riconosciuto idoneo ad esercitarne l funzioni.

L'esame di concorso dei capitani per l'avanzamento a maggio è scritto e teorico pratico, in base al programma che sarà fissat con decreto Ministeriale su proposta del Comando generale d corpo.

I capitani che non superino per due volte la prova restano def nitivamente esclusi dall'avanzamento.

Possono aspirare al concorso per l'ammissione alla scuola allie ufficiali della R. guardia tutti i sottufficiali del corpo stesso semp che soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) abbiano non meno di due mesi di anzianità da sottufficia ed almeno un anno di effettivo servizio di istituto e non più di anni di età dal 1° agosto dell'anno nel quale ha luogo il concors Per i sottufficiali muniti di licenza di liceo o d'istituto tecnico requisito dell'anzianità da sottufficiale è di un anno che dovrà es sere trascorso in effettivo servizio di istituto;

b) siano per concorde parere delle Commissioni compilatri delle proposte di avanzamento giudicati meritevoli per condotta per qualità morali e militari di aspirare alla nomina ad ufficial

Le Regie guardie fornite della licenza di scuole medie di prim grado, possono concorrere, ove riuniscano gli altri requisiti all'a vanzamento a vice brigadiere dopo un anno di servizio nel corp venendo ammesse al corso relativo senza esame ed in soprannu mero. Le Regie guardie non provviste di tali titoli di studio po tranno concorrere con esame dopo 18 mesi di servizio.

Art. 15.

Per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e Regie guardie, si appl cano le norme del regolamento per le note caratteristiche del R gio esercito salvo le varianti di cui al presente regolamento, e te nendo presente che le facoltà demandate nel predetto regolamen al Ministero della guerra si intendono per la Regia guardia dev lute a quello dell'interno che può delegarle al Comando genera del corpo.

Art. 16.

Le autorità compilatrici delle note caratteristiche per gli uffici saranno le seguenti:

Grado o carica	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Comandante in 2ª	Comandante generale		
Ufficiali generali addetti	Comandante in 2ª	Comandante generale	
Segretario del Comando generale e ufficiale d'ordinanza del Comandante generale	Comandante generale		
Ufficiali superiori addetti al segretariato del Comando generale	Segretario del Comando generale	Comandante generale	
Ufficiali inferiori addetti al segretariato del Comando generale	Ufficiale superiore dal quale dipendono	Segretario del Comando generale	
Colonnelli addetti al Comando generale, colonnello medico e colonnello d'amministrazione	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª	Comandante generale
Ufficiali superiori addetti ai vari uffici del Comando generale	Segretario del Comando generale	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª
Tenente colonnello e maggiore di amministrazione addetti al Comando generale	Colonnello di amministrazione	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª
Tenente colonnello e maggiore medico addetti al Comando generale	Colonnello medico	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª
Capitano medico addetto al Comando generale	Colonnello o tenente colonnello medico	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª
Capitano veterinario addetto al Comando generale	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª	
Ufficiali inferiori di amministrazione addetti al Comando generale	Colonnello o tenente colonnello di amministrazione	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª
Ufficiali inferiori addetti ai vari uffici del Comando generale	Ufficiale superiore dal quale dipendono	Segretario del Comando generale	Ufficiale generale competente
Comandanti di legione	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª	Comandante generale
Tenenti colonnelli addetti alle legioni	Comandante di legione	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª
Comandanti delle scuole allievi ufficiali ed allievi sottufficiali	Segretario del Comando generale	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª
Ufficiali superiori comandanti di divisione, di battaglione, aiutante maggiore in 1ª e relatore	Comandante di legione	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª
Capitani medici addetti alle legioni	Comandante della legione (1)	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª
Capitano veterinario addetto alla legione allievi	Comandante della legione	Ufficiale generale competente	Comandante in 2ª
Capitani addetti alle legioni territoriali ed allievi	Comandante di divisione o di battaglione	Comandante della legione	Ufficiale generale competente
Capitani addetti alle scuole allievi ufficiali ed allievi sottufficiali	Comandante della scuola	Segretario del Comando generale	Ufficiale generale competente
Capitani aiutanti Maggiori in 2ª	Maggiore aiutante Maggiore in 1ª	Comandante della legione	Ufficiale generale competente
Capitani a disposizione delle legioni territoriali	Presidente del Consiglio di amministrazione o A. M. in 1ª	Comandante della legione	Ufficiale generale competente

(1) Richiederà al colonnello o tenente colonnello medico addetto al comando generale un rapporto sui requisiti tecnici.

Grado o carica.	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Capitani (o subalt.) di amministrazione delle legioni	Presidente del Consiglio di amministrazione	Comandante della legione	Ufficiale generale competente
Subalterni a disposizione delle legioni territoriali	Maggiore relatore o maggiore A. M. in 1ª	Comandante della legione	Ufficiale generale competente
Subalterni dei comandi dipendenti dalle legioni territoriali e dalla legione allievi	Capitano da cui dipendono	Comandante della divisione o del battaglione	Comandante della legione
Subalterni addetti alle scuole allievi ufficiali e allievi sottufficiali	Comandante della scuola	Segretario del comando generale	Ufficiale generale competente
Subalterni medici addetti alle legioni	Capitano medico	Comandante della legione	
Subalterni medici addetti alle divisioni o battaglioni distaccati	Comandante della divisione o del battaglione (1)	Comandante della legione	
Subalterno veterinario	Comandante di squadrone (2)	Comandante della legione	
Maestro direttore di banda	Maggiore aiutante maggiore in 1ª	Comandante della legione	

(1) Richiederà al capitano medico addetto alla legione un rapporto sui requisiti tecnici.
(2) Richiederà al capitano veterinario addetto al Comando generale un rapporto sui requisiti tecnici.

N. B — L'ufficiale superiore degli squadroni ha per note caratteristiche le attribuzioni di comandante di corpo per gli squadroni non assegnati alle legioni. Per gli ufficiali degli squadroni assegnati alle legioni i comandanti di questi richiederanno all'ufficiale superiore degli squadroni un rapporto sui requisiti tecnici.

Art. 17.

Per i militari del corpo si applicano le norme di avanzamento in vigore per il R. esercito; salvo le varianti di cui al presente regolamento.

Per conseguire la promozione sia ad anzianità che a scelta, occorre la seguente permanenza minima di grado, computata quella prestata in altre armi o corpi:

Tenenti - capitani: anni 3;

Maggiori - tenenti colonnelli: anni 2.

Il tenente colonnello non può ottenere la promozione se non ha dato prova di saper comandare lodevolmente la legione con esperimento pratico dal comandante in 2ª e dall'ufficiale generale competente addetto al Comando generale del corpo;

Il colonnello non può ottenere la promozione a brigadiere generale se non ha comandato lodevolmente la legione.

I quadri di avanzamento saranno formati ogni anno in base ai limiti di anzianità che per i singoli gradi saranno stabiliti dal Ministero dell'interno, previa proposta del Comando generale.

Art. 18.

Le Commissioni di avanzamento di primo grado saranno formate dalle autorità compilatrici delle note caratteristiche e per gli ufficiali generali vi farà parte il direttore generale della pubblica sicurezza.

Le Commissioni di avanzamento di secondo grado sono così formate:

a) per i generali, colonnelli e tenenti colonnelli dal sottosegretario di Stato per l'interno, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal tenente generale comandante generale del corpo, dal comandante in 2ª e dal generale addetto più anziano;

b) per i maggiori, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal generale comandante generale del corpo, dal comandante in 2ª del corpo e dal generale addetto più anziano;

c) per i capitani, dal generale comandante generale del corpo;

d) per i subalterni dal comandante in 2° del generale addetto competente e del comandante la legione.

In caso di discrepanza tra i giudizi delle due Commissioni il giudizio definitivo spetta al ministro dell'interno.

Art. 19.

L'ufficiale non iscritto per due volte sul quadro di avanzamento al grado superiore non può più aspirarvi, e verrà collocato in riforma, in congedo provvisorio o a riposo.

Art. 20.

Le autorità compilatrici delle note per i sottufficiali, appuntati e RR. guardie sono le seguenti:

Grado o carica	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
I. *Marescialli ordinari, capi e maggiori.*			
Direttamente dipendenti dai comandanti di divisione o di battaglione	Comandante divisione o battaglione	Comandante della legione	
Direttamente dipendenti dai comandante del Comando della tenenza	Comandante della compagnia	Comandante la divisione o battaglione	Comandante della legione
Dello stato maggiore legione del Comando generale della scuola allievi ufficiali ed allievi sottufficiali	Aiutante maggiore in 1ª maggiore addetto al Segretariato generale, capitano addetto alla scuola allievi ufficiali	Comandante della legione colonnello o brigadiere segretario del com gen. Comando della scuola	

Grado e carica	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
	2° Brigadieri e vicebrigadieri.		
Direttamente dipendente dal comandante della divisione o battaglione	Comandante di divisione o di battaglione	Comandante di legione	
Direttamente dipendente dal comandante la compagnia	Comandante della compagnia	Comandante della divisione o battaglione	Comandante della legione
Direttamente dipendente dal comandante della tenenza	Comandante della compagnia	Comandante della divisione o battaglione	Comandante della divisione
Dello stato maggiore legionale del Comando generale della scuola allievi ufficiali	Aiutante maggiore in 1ª, maggiore addetto al seg. gen., capitano addetto alla scuola allievi ufficiali	Comandante della legione, colonnello o brigadiere generale del seg. gen., comandante della scuola	
	3° Sottufficiali.		
Che prestano servizio presso le Case Reali	Ufficiali delle Regie guardie dal quale dipendono disciplinarmente e amministrativamente	Comandante della legione	
	4° Appuntati e Regie guardie.		
Appartenenti alle stazioni dipendenti direttamente dalla divisione	Comandante della divisione		
Appartenenti alle stazioni della compagnia	Comandante della compagnia		
Appartenenti alle stazioni della tenenza	Comandante della compagnia o tenenza distaccata		
Appartenenti allo stato maggiore legionale, al comando generale, alla scuola allievi ufficiali ed allievi sottufficiali	Aiutante maggiore in 1ª, capitano addetto al Comando generale, capitano addetto alle scuole allievi ufficiali e sottufficiali		
Della legione allievi	Comandante della compagnia		
che prestano servizio presso le case reali	Ufficiali della R. guardia dal quale dipendono amm. e disciplin.		

Art. 21.

Per l'avanzamento dei sottufficiali, appuntati e Regie guardie, la Commissione di primo grado è formata dall'autorità compilatrice delle note caratteristiche.

Le decisioni di tali Commissioni sono sottoposte a giudizio definitivo ed inappellabile della Commissione di secondo grado presso il Comando generale, la quale è composta dall'ufficiale generale competente, da due ufficiali superiori del Comando stesso o dal comandante la scuola allievi sottufficiali.

Il sottufficiale, l'appuntato o la Regia guardia esclusi per due volte dall'avanzamento, non possono aspirare al grado superiore.

Il ministro dell'interno può solo, se concorrono circostanze eccezionali di merito, far riesaminare ancora una volta il militare.

Art. 22.

Il Ministero dell'interno, dietro proposta del comandante generale, designerà volta per volta le autorità che debbono esaminare, sia per la formazione di documenti caratteristici, sia per i giudizi di avanzamento, quegli ufficiali per i quali non si potessero applicare per una causa qualsiasi, le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 23.

Per le licenze sono in vigore le disposizioni vigenti per il R. esercito.

Al tenente generale comandante generale del corpo le licenze sono concesse dal ministro dell'interno.

Art. 24.

Le promozioni degli ufficiali sono disposte dal Ministero dell'interno in base ai posti vacanti ed alle decisioni delle Commissioni di avanzamento, competenti.

Le promozioni nei vari gradi di militari di truppa sono fatte dal comandante generale del corpo in base ai posti disponibili, ed alle decisioni delle Commissioni di avanzamento di 2° grado.

Le promozioni a scelta nei gradi di truppa saranno fatte per esame.

Art. 25.

Agli ufficiali ed ai militari di truppa sono applicabili le disposizioni del regolamento di disciplina in vigore per l'esercito.

Art. 26.

Il sottufficiale che indipendentemente dalle altre cause per le quali gli può essere negata la rafferma con o senza premio ovvero può essere collocato a riposo od in riforma, si addimostri svogliato o comunque, non più all'altezza del suo mandato sia per diminuite facoltà intellettuali, sia per mancanza di buon volere, o di buona condotta, su proposta dell'ufficiale che ha rilevato le deficienze viene [illegible] dalla Commissioni di avanzamento che deci-

deranno se convenga mantenerlo in servizio o addivenire all'immediata sua dispensa dal servizio stesso.

Art. 27.

Per la retrocessione dal grado e per il passaggio alle compagnie di disciplina dei sottufficiali, salvo le eccezioni del presente regolamento, è applicabile il regolamento sullo stato dei sottufficiali tenuto presente, poi raffermati con premio, le disposizioni dell'articolo 150 del regolamento di disciplina per l'esercito.

Le Commissioni legionali di disciplina sono per altro sempre convocate alla sede del Comando di legione e costituite esclusivamente con ufficiali del corpo della legione stessa per turno, a meno che il militare fosse sottoposto a Commissione di disciplina per irregolarità contabili ed amministrative, nella quale ipotesi fa parte della Commissione il direttore dei conti della legione.

Art. 28.

Le punizioni disciplinari per gli appuntati e RR. guardie sono stabilite dal n. 661 del regolamento di disciplina dell'esercito.

La retrocessione dal grado, prevista dal comma 6 del citato numero 661, è applicabile ai soli appuntati ed il retrocesso ritorna guardia.

La retrocessione dal grado col contemporaneo passaggio alla compagnia di disciplina prevista dal comma 7° del n. 661, è applicabile tanto agli appuntati quanto alle guardie ed il retrocesso è messo a disposizione dell'autorità militare.

Art. 29.

La R. guardia non raffermata che dimostra non essere adatta al servizio speciale del corpo o di non possedere le qualità per rimanervi, è dal Comando generale, previo parere affermativo di una Commissione di disciplina, messa a disposizione dell'autorità militare competente pel passaggio in altra arma, se abbia ancora obblighi di servizio militare.

Quando una Commissione di disciplina si è pronunciata per il trasferimento alla compagnia di disciplina di un appuntato o di una Regia guardia, il comandante della legione rassegna direttamente al Comando generale gli atti relativi per gli ulteriori provvedimenti.

L'accompagnamento delle Regie guardie alla compagnia di disciplina sarà fatto da graduati del corpo.

Art. 30.

Le Commissioni di disciplina che devono pronunciarsi sul passaggio alle compagnie di disciplina o sulla espulsione o sul licenziamento dal corpo degli appuntati e Regie guardie, sono convocate dal comandante della legione e sono costituite e procedono come è prescritto per i sottufficiali.

Quando la Commissione deve pronunciarsi sul licenziamento dal corpo, la questione da proporsi è la seguente:

La Regia guardia (cognome e nome) è ancora adatta a prestare servizio nel corpo della Regia guardia?

Quando la Commissione deve pronunciarsi sulla espulsione dal corpo, la questione da proporsi è la seguente:

La Regia guardia (cognome e nome) è passibile di essere espulsa dal corpo della Regia guardia?

L'espulsione si applica anche ai militari raffermati.

L'allievo R. guardia, il quale si dimostri inadatto ed immeritevole di far parte del corpo, verrà licenziato con determinazione del Comando generale su proposta del Comando di legione. I militari allontanati dal corpo sono messi a disposizione dell'autorità militare competente se abbiano obblighi di leva.

Art. 31.

Qualunque trasgressione ai doveri sanciti dal presente regolamento costituisce una mancanza che dev'essere repressa.

Le principali mancanze delle quali si deve tenere particolarmente conto agli effetti della concessione delle ferme con premio, delle licenze, e di ogni altro beneficio, nonchè specialmente per le proposte di avanzamento sono:

a) l'inesattezza nell'adempimento dei propri doveri;

b) trasmodare nel vino o nelle bevande alcooliche;

c) praticare sconvenienti compagnie;

d) contrarre debiti viziosi;

e) altercare coi compagni o estranei, dimostrarsi intollerante od usare modi aspri e sconvenienti verso chicchessia;

f) esercitare qualsiasi arte, mestiere o professione;

g) tenere relazioni indecorose con donne;

h) ritardare ingiustamente l'esecuzione di ordini superiori o di richieste delle autorità;

i) violare il segreto d'ufficio o professionale.

CAPITOLO IV.

Attribuzioni del comandante generale

Art. 32.

Il comandante generale del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza ha le seguenti attribuzioni che esercita alla diretta dipendenza del ministro dell'interno:

a) ha il comando diretto su tutte le legioni e risponde del regolare andamento del servizio, della disciplina e della amministrazione del corpo. Dispone per le ispezioni ai vari reparti e servizi e provvede per l'esecuzione delle ispezioni che venissero ordinate dal Ministero;

b) di sua iniziativa studia e richiama l'attenzione del Ministero su tutto ciò che può avvantaggiare il servizio, l'ordinamento e la disciplina;

c) concede le licenze agli ufficiali addetti al Comando generale e ai comandanti delle legioni e delle scuole;

d) riceve dal Ministero della guerra le domande degli ufficiali dell'esercito che chiedono il passaggio nel corpo, le esamina e le invia col suo avviso al Ministero dell'interno per i conseguenti provvedimenti;

e) propone le destinazioni e traslocazioni degli ufficiali al Ministero dell'interno;

f) determina per ciascun grado di truppa i limiti di anzianità fino al quale si possono estendere le proposte di avanzamento basandosi sul numero dei graduati occorrenti per riempire le vacanze che si prevedono per l'anno successivo nei diversi gradi;

g) compila i quadri di avanzamento ai vari gradi di truppa in base alle proposte delle Commissioni di secondo grado.

In base alle deficienze sul totale del corpo promuove gli allievi guardie e fa tutte le altre promozioni nei quadri di truppa, rilasciando un certificato personale per tutti i gradi di sottufficiale;

h) autorizza il passaggio delle R. guardie e dei sottufficiali dai servizi a piedi a quelli a cavallo, dal ramo di terra a quello di mare e viceversa;

i) decide sulle domande di ammissione in servizio nel corpo dei militari di truppa sotto le armi appartenenti ad altri corpi che chiedono il passaggio e designa la legione in cui gli accettati devono essere incorporati;

l) ha verso gli ufficiali le facoltà disciplinari demandate dal regolamento di disciplina militare per il R. esercito ai tenenti generali comandanti di corpo d'armata;

m) ordina la convocazione delle Commissioni di disciplina pei sottufficiali e in base al parere delle Commissioni stesse pronuncia la retrocessione con decreto da registrarsi alla Corte dei conti;

n) provvede, o, se trattasi di decisione, decide in ordine alle deliberazioni delle Commissioni di disciplina per rescissione di fafferma con premio agli appuntati e Regie guardie. Determina, inoltre, il ritorno nell'arma di provenienza o la presentazione ai distretti delle Regie guardie, che, in seguito al parere affermativo di una Commissione di disciplina, si fossero dimostrate non più meri-

tevoli o adatte al servizio speciale del corpo, riferendone al Ministero della guerra;

o) concede permessi di matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa;

p) decide sulla dispensa dal servizio dei sottufficiali in seguito a proposte della Commissione di avanzamento;

q) decide sulle concessioni delle rafferme triennali richieste dai sottufficiali, dai militari di truppa e segnala al Ministero le domande di rafferma con premio da accogliersi.

Il comandante generale ha un ufficio di segreteria, retto da un brigadiere generale o da un colonnello.

CAPITOLO V.

Attribuzioni degli ufficiali generali e superiori addetti al Comando generale

—

Art. 33.

Il comandante in 2ª sostituisce in caso di assenza il comandante generale del corpo e lo coadiuva in tutti i rami del servizio.

Art. 34.

In base alle direttive del comandante generale le attribuzioni ai vari uffici ed uffici saranno così suddivise:

1. Comandante in 2ª del corpo: Personale truppa ed ufficiali, ricorsi sull'avanzamento truppa — Ispezioni.

2. Ufficiale generale addetto: Amministrazione e contabilità — Matricola (ufficiali e truppa) — Matrimoni truppa — Caserme — Casermaggio — Equipaggiamento ed armamento — Foraggi e quadrupedi — Servizio sanitario — Servizio veterinario — Automezzi — Biciclette — Carreggio.

3. Ufficiale generale addetto: Servizio di Istituto — Reclutamento truppa — Presidenza Commissione avanzamento truppa — Scuola.

4. Segretariato generale: Onorificenze, ordinamento e mobilitazione. Tratta le pratiche di qualsiasi divisione e coordina il lavoro di tutti gli uffici, sottomettendolo all'approvazione del comandante generale dal quale dipende direttamente.

Art. 35.

Il comandante generale ha però facoltà di fare modificazioni assegnando parte dei vari rami delle predette divisioni agli uffici che ritiene più opportuno e di stabilire le incombenze da affidarsi ai vari ufficiali.

CAPITOLO VI.

Attribuzioni dei comandanti di legione

—

Art. 36.

I comandanti di legione, salvo le attribuzioni del comandante generale specificate al capitolo IV adempiono a tutti gli obblighi imposti dai regolamenti militari e dal Codice penale per l'esercito ai comandanti di corpo.

Per tutti i rami di servizio e della disciplina, nonchè per il ramo amministrativo, i comandanti di legione dipendono direttamente dal Comando generale del corpo.

Art. 37.

Essi provvedono all'amministrazione dei Comandi dipendenti, sia per gli assegni che per l'equipaggiamento, ed hanno in tale ramo la coadiuvazione dei Consigli di amministrazione legionali.

Art. 38.

Rassegnano al Comando generale, per le sue decisioni, le domande di rafferme triennali e concedono le rafferme di un anno.

Art. 39.

Decidono sull'invio in congedo dei sottufficiali e Regie guardie in seguito a loro domanda, per fine di ferma o rafferma, limite di età e riforma e inabilità fisica.

Art. 40

Convocano presso il Comando legionale la Commissione di avanzamento della legione per i vari gradi di truppa e trasmettono al Comando generale, per i giudizi delle Commissioni di secondo grado, gli atti relativi.

Art. 41.

I Comandi di legione tengono per il servizio speciale del corpo, coi vari Ministeri e colle autorità le relazioni risultanti dal presente regolamento e, salvo i casi in esso contemplati, la loro corrispondenza è limitata col Comando generale e coi comandi dipendenti.

I Comandi delle scuole e gli ufficiali addetti hanno le attribuzioni rispettivamente stabilite dal regolamento di servizio interno delle scuole stesse.

CAPITOLO VII.

Attribuzioni degli altri ufficiali.

—

Art. 42.

Gli ufficiali superiori ed inferiori della legione allievi, della scuola aspiranti sottufficiali, della scuola allievi ufficiali, e quelli delle legioni territoriali che rivestono cariche speciali, adempiono a tutti gli obblighi ed hanno tutte le attribuzioni stabilite dai regolamenti militari per gli ufficiali del loro grado e carica.

Art. 43.

Gli aiutanti maggiori in 2ª delle legioni territoriali coadiuvano l'aiutante maggiore in 1ª in ogni parte del servizio e della istruzione e dirigono l'ufficio del servizio d'istituto.

CAPITOLO VIII.

Attribuzioni dei marescialli maggiori comandanti di stazione e degli altri sottufficiali che rivestono cariche od hanno impieghi speciali e non esercitano comando di stazione.

—

Art 44.

Ai marescialli comandanti di stazione spettano gli obblighi e le attribuzioni stabilite dalle istruzioni che saranno emanate con decreto del Ministero dell'interno.

Art. 45.

I marescialli maggiori non comandanti di stazione, i marescialli capi ed ordinari, i comandanti di stazione, i sottufficiali addetti agli uffici ed i portalettere disimpegnano rispettivamente incarichi dati dal regolamento di disciplina militare agli altri sottufficiali adibiti ad eguali mansioni o cariche.

I sottufficiali addetti agli stati maggiori presso le legioni, oltre a disimpegnare i loro speciali incarichi, debbono coadiuvare il maresciallo maggiore di maggiorità nelle attribuzioni del servizio di caserma.

Art. 46.

I sottufficiali assegnati alle stazioni non rivestiti di cariche speciali nè di comando coadiuvano il comandante da cui dipendono e concorrono con le Regie guardie nell'esecuzione del servizio.

CAPITOLO IX.

Dipendenza e relazione con le autorità civili

—

Art. 47.

Il corpo delle Regie guardie dipende in tutti i suoi rami di servizio dal Ministero dell'interno e all'uopo il Comando generale del

diretti rapporti con la Direzione generale della pubblica

nto si riferisce ai servizi di istituto di cui all'art. 1 del gge 2 ottobre 1919, n. 1790, i singoli Comandi locali di- lai rispettivi prefetti, sottoprefetti e questori.

idi territoriali della Regia guardia non possono mai rifiu- richieste di dette autorità salvo a far pervenire le loro osservazioni al Ministero dell'interno pel tramite ge-

te generale comandante generale o, in sua assenza, il co- in 2ª conferiscono settimanalmente col ministro dell'in- più frequentemente col direttore generale della pubblica per quanto riguarda il servizio e l'andamento del corpo mministrazione.

Art. 48.

ero dell'interno ordina al comando generale concentra- orza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 49.

danti locali delle Regie guardie più elevati in grado, ello generale e di legione, conferiscono giornalmente coi ottoprefetti e questori residenti nella rispettiva giurisdi- evono le disposizioni di servizio sia ordinario che straor-

Art. 50.

danti delle Regie guardie riferiscono direttamente all'au- ubblica sicurezza interessata della loro giurisdizione tutti avvenimenti accertati dai dipendenti, o gli arresti ese-

Art. 51.

danti delle legioni trasmettono al Comando generale i la- lici prescritti, gli rassegnano le proposte di gratificazione ano dei fatti di maggiore importanza.

Art. 52.

lanti di divisione, e, dove non ha sede un Comando di divi- nanianti delle compagnie e di tenenze informano gior- per iscritto ed in casi gravi ed urgenti anche a voce, i ttoprefetti ed i questori di tutti i reati, arresti, avveni- tutto ciò che può interessare l'ordine, la sicurezza e la pubblica.

Art. 53.

lanti di stazione informano possibilmente a voce od al- n cenno riassuntivo in iscritto gli uffici di pubblica si- ogni reato od avvenimento di speciale importanza che luoghi di loro giurisdizione di cui siano venuti a cono-

nandanti debbono avere rapporti giornalieri coi capi degli ibblica sicurezza delle rispettive giurisdizioni.

i del corpo riferiscono per iscritto all'autorità giudiziaria , cui scoperta o repressione intervengono come ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 54.

lanti delle RR. guardie debbono fornire ai prefetti, sot- e questori tutte quelle notizie ed informazioni che ve- hieste nell'interesse del servizio.

bbligo compete ai comandanti di stazione nei riguardi di pubblica sicurezza dai quali dipendono pel servizio.

ido generale corrisponde con gli altri Ministeri pel tra- linistero dell'interno, salvo casi di estrema urgenza.

Art. 55.

este di notizie devono, di massima, e salvo casi eccezio- nti, venire rivolte sempre agli ufficiali comandanti che tta giurisdizione sulle stazioni interessate.

I Comandi delle Regie guardie hanno facoltà di chiedere infor- mazioni di cui abbisognassero alle autorità civili e militari compe- tenti.

Art. 56.

Nelle operazioni di tutela dell'ordine pubblico, i funzionari di pubblica sicurezza impartiscono le speciali disposizioni di servizio che credono opportuno ai comandanti dei riparti richiesti, i quali ne curano l'esecuzione sotto la propria responsabilità.

Il funzionario può sempre intervenire per far sospendere, mutare o cessare l'azione della R. guardia.

Art. 57.

Le Regie guardie non debbono essere mai al Comando di funzio- nari civili, i quali, sia che debbono valersene per servizio d'ordine, sia che le abbiano richieste per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni sono tenuti a richiedere di volta in volta ai rispettivi co- mandanti presenti sul posto, l'esecuzione di un determinato ordine senza impartirlo direttamente ai singoli militari od a reparti o drappelli, degli stessi.

Qualora, per imprescindibili circostanze speciali, non sia possi- bile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzio- nari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai graduati più elevati in grado dei vari reparti e drappelli ed in via eccezionale sempre che non vi sia alcun graduato sul luogo, anche ai singoli militari.

Di tali richieste, direttamente fatte, i funzionari debbono possi- bilmente dare o fare pervenire al più presto verbale notizia al co- mandante del corpo interessato.

Art. 58.

Nessun militare del corpo può essere adibito a prestar servizio che non sia d'istituto presso le prefetture, sottoprefetture, questure e uffici di pubblica sicurezza.

Art. 59.

In ogni occasione le Regie guardie prestano man forte alle au- torità quando ne sono richieste aderendo senza indugio.

Debbono intervenire ogni qualvolta scorgano un'autorità, un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.

Art. 60.

Le Regie guardie hanno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere man forte sia dagli altri agenti della forza pubblica sia da altri militari del R. esercito e della R. marina, allorchè si trovano minacciati od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni ovvero prevedano di non poter da soli eseguire un ordine o una opera- zione.

Art. 61.

Gli ufficiali, sottufficiali e Regie guardie del corpo allorchè viag- giano per ragioni di servizio sulle ferrovie dello Stato, secondarie e private, sui piroscafi dello Stato e su quelli delle Società marit- time sovvenzionate, hanno diritto al viaggio gratuito presentando gli ufficiali la tessera personale ed i militari di truppa il documento di viaggio.

Sarà loro rimborsato il trasporto del bagaglio dal Ministero del- l'interno.

Le famiglie degli ufficiali e militari di truppa del corpo hanno lo stesso trattamento di quello degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito.

Il direttore generale della pubblica sicurezza e il comandante ge- nerale del corpo hanno diritto ad uno scompartimento riservato sulle ferrovie.

Amministrazione

Art. 62.

Il Consiglio di amministrazione di ciascuna legione è composto:

a) di un tenente colonnello, presidente;
b) maggiore relatore, membro;
c) ufficiali superiori del Comando di legione, membri;
d) direttore dei conti, membro e segretario.

L'amministrazione è regolata dalle apposite disposizioni regolamentari.

Disposizioni transitorie

Art. 63.

Le attuali Regie guardie non rafferniate, provenienti dal soppresso corpo delle guardie di città, continuano il servizio fino al compimento della ferma in corso, salvo l'eventuale diritto al primo aumento triennale sulla paga, al compimento del terzo anno di servizio.

Su loro domanda può anche essere accordato, prima dello scadere dei cinque anni, ma dopo il terzo, la rafferma triennale con premio, la quale decorrerà dal giorno della concessione.

Art. 64.

Dal giorno in cui entrerà in vigore il presente regolamento, si intenderanno abrogate le disposizioni del regolamento per il corpo della Regia guardia, approvato con Regio decreto 4 dicembre 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Regio decreto 5 maggio 1921, n. 638, ***relativo alla concessione di una nuova indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi di trasporto affidati all'industria privata nella Venezia Giulia e Tridentina.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Vista la legge 1° febbraio 1921, n. 43;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e col ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale in servizio stabile ed in prova addetto ai pubblici servizi di trasporto della Venezia Giulia e Tridentina cui viene applicato in via analogica, ai sensi dell'ordinanza 14 settembre 1920 del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia e 16 settembre 1920 del Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina, il regolamento approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 10 marzo 1920, escluso il personale direttivo di cui all'art. 78 del regolamento stesso, è concessa una nuova indennità mensile di L. 90 (lire novanta) a titolo di caroviveri.

Al personale che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori od inabili al lavoro, è inoltre assegnata una nuova indennità mensile suppletiv[a in] ragione di L. 0,65 giornaliere per ogni persona, c[om]preso il coniuge.

Alle guardabarriere ed alle gerenti fermate è c[orri]sposta, in luogo dell'indennità di cui al preced[ente] comma, una nuova indennità mensile di L. 10 qu[ando] il congiunto, cui esse sono appoggiate percepisca [l'in]tero sussidio stabilito dal decreto legge 6 ottobre 1[918] n. 1587; in caso diverso alle dette agenti sarà co[rri]sposta una indennità mensile di L. 20.

La concessione delle indennità di cui ai prece[denti] comma avrà effetto dal 18 novembre 1920 al 30 [giu]gno 1922.

Art. 2.

Agli agenti appartenenti al personale di cui al[l'ar]ticolo 1 ai quali posteriormente al 1° marzo 192[0, in] cui ebbe decorrenza per la Venezia Giulia e Tri[den]tina l'applicazione analogica delle norme di equo [trat]tamento, fossero stati concessi dalle aziende in[den]nità di caro-viveri in eccedenza rispetto a quell[e di] cui al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. [1587] ovvero emolumenti, che potendosi intendere com[pren]sivi di stipendio o paghe ed indennità di caro v[iveri] risultino in eccedenza rispetto al complesso delle [in]dennità di caro viveri di cui al decreto Luogote[nen]ziale 6 ottobre 1918, n. 1587, e dello stipendio o [paga] determinato in base all'applicazione analogica [delle] norme di equo trattamento, spetta soltanto la d[iffe]renza fra l'ammontare delle indennità di cui al p[rece]dente articolo e le eccedenze per le maggiori co[nces]sioni fatte secondo quanto sopra posteriormente [al 1°] marzo 1920.

Qualora le maggiori concessioni di cui al prece[dente] comma risultassero superiori alla misura stabilit[a per] l'indennità di cui all'art. 1 le aziende continuera[nno a] corrisponderle invariate, senza alcun rimborso o [con]corso speciale, per questo titolo, da parte dello S[tato].

Art. 3.

Sul prezzo in vigore alla data di pubblicazion[e del] presente decreto per i trasporti dei viaggiatori, [ba]gagli, cani e biciclette sulle ferrovie, tramvie a [tra]zione meccanica urbane od extraurbane, linee di [na]vigazione interna urbane ed extraurbane con ba[tteli] a motore, esercitate dall'industria privata, da pr[ovin]cie o da comuni nella Venezia Giulia e Tride[ntina] è istituito un diritto supplementare che viene [fis]sato:

a) sulle ferrovie e funicolari in misura del [...] sui biglietti ordinari e di abbonamento nonch[é sui] prezzi di trasporto dei bagagli cani e biciclette [...] giorni festivi il diritto supplementare sarà raddop[piato] e pagato anche dagli abbonati per la parte addizi[onale] mediante rilascio di appositi scontrini.

b) sulle tramvie urbane ed extraurbane

1° per i biglietti (riscontri, tagliandi, contromarche ecc.) per una sola corsa semplice o di andata e ritorno.

se di prezzo fino a L. 0,35 comprese, un aumento di L. 0,05;

se di prezzo fino da L. 0,40 fino a 0,75 comprese L. 0,10;

se di prezzo fino da L. 0,80 fino a 1,15 comprese, L. 0,15

e così di seguito, un aumento di L 0,05 per ogni 0,35 centesimi di maggior prezzo del biglietto.

2° per i biglietti di abbonamento ordinari un aumento del 20 0[0, per quelli ridotti un aumento del 10 0[0.

In aggiunta agli aumenti, di cui la lettera b), si applica nei giorni festivi fino alle ore 22 e nei giorni feriali dopo le 22 una addizionale pari al diritto supplementare normale, tenuto però conto degli eventuali aumenti festivi e notturni già in vigore

Nelle ore notturne dopo le ore 22 dei giorni festivi l'addizionale al diritto supplementare normale sarà doppia.

Gli abbonati e i possessori di biglietti a serie o di scontrino di ritorno o simili pagheranno le addizionali su dette per ogni utilizzazione di corse festive e notturne mediante rilascio di apposito scontrino.

Le tessere di libero percorso, escluse quelle di servizio, sono da considerarsi agli effetti dell'applicazione del diritto supplementare quali carte di abbonamento.

Agli effetti dell'applicazione del diritto supplementare di cui al presente articolo si intende per prezzo del biglietto, contromarca, tagliando, ecc. quello corrispondente alla tariffa, al netto di eventuali tasse di bollo in vigore alla attuazione del presente decreto.

E' fatto obbligo agli esercenti di applicare gli aumenti di cui al presente articolo non oltre al decimo giorno da quello della pubblicazione del presente decreto e di versare l'importo degli aumenti stessi, ancorchè non applicati o tardivamente applicati, salvo i disposti degli articoli 5 e 6.

Art 4

Al diritto supplementare di cui all'art. 3 sono applicabili tutte le disposizioni relative alla tassa erariale sui trasporti in ferrovia. I relativi proventi sono esclusivamente devoluti allo Stato e versati nell'apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art 5

Per fare fronte all'onere per la corresponsione al personale delle indennità di caro viveri di cui all'articolo 1 del presente decreto o a quella minore risultante dalle disposizioni di cui all'art 2 le Amministrazioni esercenti sono autorizzate a prelevare le somme necessarie sugli introiti del diritto supplementare di cui all'art. 3.

Art. 6.

Sugli stessi introiti le amministrazioni esercenti sono autorizzate a prelevare anche le somme corrispondenti ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione delle norme di equo trattamento con decorrenza dal 1° marzo 1920 in quanto non già rimborsate dallo Stato rispetto a quelli corrispondenti al trattamento da esso usato al personale in base ad accordi o concordati intervenuti col personale stesso fino alla data delle ordinanze dei Commissariati generali civili di Trieste e Trento che stabilivano l'applicazione analogica delle norme di equo trattamento rispettivamente alla Venezia Giulia e Tridentina.

Dall'importo degli oneri compensabili a sensi del primo comma del presente articolo relativi al periodo dal 1° ottobre 1920 in poi si intenderanno detratti i gettiti degli aumenti di tariffa eventualmente introdotti dalle aziende, dalle date delle cennate ordinanze a quella del presente decreto, depurati della parte che possa considerarsi a compenso di oneri per aumentato costo di materia di consumo, combustibili ed energia elettrica rispetto ai prezzi in vigore al 31 agosto 1920.

Le somme prelevate in via provvisoria, gli introiti dei diritti supplementari in base ai precedenti due comma del presente articolo saranno considerate come anticipazioni sui compensi di cui all'art 14 del decreto-legge del 25 marzo 1919, n. 467, con riserva quindi di rivalsa da parte dell'Erario per la parte eventualmente eccedente la misura dei compensi che sarà stabilita dalla Commissione per l'equo trattamento a norma dell'art. 13 e 14 dello stesso decreto-legge.

Art. 7.

Qualora gli introiti del diritto supplementare di cui all'art 3 non risultino sufficienti a coprire gli oneri per i cui compensi sono ammessi i prelevamenti dagli introiti stessi a sensi degli articoli 5 e 6, verranno corrisposti agli esercenti di ferrovie tramvie urbane ed extraurbane e di servizi di navigazione interna sussidi straordinari di esercizio in misura adeguata per rifondere l'eventuale differenza fra gli oneri compensabili accertati e gli introiti del diritto supplementare.

Art. 8.

Qualora gli aumenti di tariffa introdotti dopo il 1° marzo 1920, e fino alla data delle ordinanze di cui sopra, per far fronte alle maggiori spese dipendenti dal rincaro combustibili, energia elettrica e materie di consumo, e dagli aumenti di mercede accordati al personale dopo il 1° marzo 1920 in base ad accordi e concordati conclusi dalla detta data fino a quella delle ordinanze Commissariali relative all'applicazione analogica delle norme di equo trattamento, risultino inadeguati a coprire le maggiori spese per le quali vennero introdotti, potranno essere accordati sussidi straor-

dinari di esercizio, di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici, e quello del tesoro, e l'Ufficio centrale per le nuove Provincie, agli esercenti di ferrovie, tramvie extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani.

Art. 9.

Allo scopo di semplificare i rapporti finanziari con le aziende è data facoltà insindacabile al Governo di esentare dal diritto supplementare, accordando conseguentemente modificazioni delle tariffe e condizioni di trasporto, i trasporti effettuati da quelle aziende le quali rinuncino per tutta la durata della concessione ad ogni compenso da parte dello Stato, tanto sotto forma di sussidio straordinario di esercizio quanto sotto qualsiasi altra forma o titolo, in dipendenza di qualunque causa.

Con decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del tesoro, e sentito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme per l'esercizio delle facoltà di cui al precedente comma, comprese quelle intese a stabilire a favore dell'Erario un contributo finanziario a carico delle aziende, in misura corrispondente al concorso che dalle aziende stesse sarebbe venuto per l'applicazione delle disposizioni normali.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 643, *che reca norme per l'applicazione di quello 7 giugno 1920, n. 741, al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e delle Delegazioni del tesoro.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 741;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari promossi ai gradi di ispettori superiori di ragioneria delle Intendenze di finanza, di tesoriere centrale del Regno, di agente contabile dei titoli di debito pubblico e di controllore capo della tesoreria centrale, conservano, nel nuovo grado, agli effetti dello stipendio, l'anzianità di servizio nel grado di direttore provinciale di ragioneria o di direttore provinciale del tesoro.

Disposizioni transitorie

Art. 2.

I posti di ragioniere capo nelle Intendenze di finanza e di delegato del tesoro attualmente vacanti, e quelli che si renderanno disponibili fino al 30 novembre 1922 saranno conferiti, mediante concorso per titoli, rispettivamente agli attuali primi ragionieri d'Intendenza e primi segretari di delegazione, nonchè ai ragionieri di Intendenza ed ai segretari di delegazione che abbiano compiuto 8 anni almeno di effettivo servizio, compreso il periodo di alunnato, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato, idoneità, diligenza e buona condotta.

Per questi concorsi si terranno presenti le norme stabilite dai RR. decreti-legge 30 maggio 1920, n. 752, e 5 ottobre 1920, n. 1493.

Art. 3

I ragionieri capi d'intendenza e i delegati del tesoro nominati a tali gradi per effetto del disposto dell'art. 21 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, e dell'art. 2 del presente decreto sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado rispettivamente di direttore provinciale di ragioneria e di direttore provinciale del tesoro, prescindendo dal limite di servizio di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, purchè siano trascorsi almeno tre anni dalla loro nomina a primo ragioniere o primo segretario.

Art. 4.

Gli attuali ispettori superiori di ragioneria delle Intendenze di finanza e l'attuale agente contabile dei titoli di debito pubblico saranno collocati nella tabella degli stipendi calcolando come trascorsi, nel grado di cui sono investiti, gli anni di servizio complessivamente prestati nel grado stesso ed in quello di ragioniere capo o delegato del tesoro.

Art. 5.

Coloro che alla data del 30 giugno 1920 già rivestivano il grado di ragionieri capi delle Intendenze di finanza o di delegati del tesoro e che furono o saranno nominati ai posti di direttori provinciali di ragioneria o di direttori provinciali del tesoro, istituiti con Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 741, saranno collocati nella tabella degli stipendi del nuovo grado, calcolando come trascorsa in questo l'anzianità di servizio nel grado precedente.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 avranno effetto a partire dal luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.